

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1392 08/06/2015

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

PIANIFICAZIONE E PARCHI

ISTRUTTORE: MOLINARI ELENA

OGGETTO:

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.244 D.L.GS 152/2006 E S.M.I. DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SUPERAMENTO DELLE CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE. SITO DI INTERESSE NAZIONALE LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO. CONTAMINAZIONE DA BENZENE, ETILBENZENE, CUMENE C>12, C<12, MERCURIO, PCDD/PCDF - NONCHÈ ALTRI INQUINANTI COME DA REFERTI ANALITICI AGLI ATTI - NELL'AREA DENOMINATA "CUMULI DI AREA N"

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITÀ PORTUALE

Decisione

Con il presente atto si conclude il procedimento avviato dalla Provincia di Mantova con nota prot. Prot. PEC n.46511 datata 10 ottobre 2014, comunicato alle Ditte Edison, Versalis e Syndial, ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 242, comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., volto alla individuazione del responsabile del superamento delle CSC principalmente per i parametri: benzene, etilbenzene, cumene C>12, C<12, Mercurio, PCDD/PCDF - nonché altri inquinanti come da referti analitici agli atti - e contestuale ordinanza a procedere, riferito alla porzione del SIN denominata "Cumuli di area N", come da cartografia allegata.

In base alle motivazioni dettagliatamente descritte nel presente atto, sulla base delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali, si individuano come responsabili, con responsabilità concorrente, della presenza dei contaminanti sopra elencati nell'area denominata "Cumuli di area N", come da cartografia allegata, e in base alla ricostruzione riportata nell'allegato "Cronistoria cumuli di area N", entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Società:

Edison S.p.A. - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31 (succeduta a Sicedison S.p.A, attiva dal 1957 al 1966 e a Montedison S.p.A, che ha gestito il sito di Mantova dal 1960 al 1980, passando per Montepolimeri S.p.A. (già CHIMAP" S.p.A.), per Montedipe S.p.A. (che incorporò Montepolimeri), gestendo gli stabilimenti di Mantova fino al 30 giugno 1989, prima come Montedipe S.p.A. poi come Montedipe S.r.l.), **Versalis S.p.A.** (succeduta a EniMont, poi Enichem e Polimeri Europa nella gestione dello stabilimento di Mantova), per l'inquinamento nell'area oggetto del presente provvedimento, e si ordina alle stesse di adempiere a tutte le attività previste dal titolo V, e in particolare dall'art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., presentando entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale di "Laghi di Mantova e Polo Chimico", uno specifico progetto di bonifica, o, in alternativa, di integrare la documentazione e le progettualità già agli atti del Ministero competente.

Si demanda al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), per le specifiche competenze previste dall'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni atto inerente le attività di bonifica per l'area oggetto della presente determinazione, nonché le procedure amministrative connesse alla abrogazione della lettera i) del comma 1 dell'art. 303 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (art.25, comma 1, lettera e) della Legge 6 agosto 2013, n.97).

Spetta inoltre al Ministero esercitare ogni azione e diritto derivante dall'atto di transazione stipulato dal medesimo Ministero della tutela del territorio con Edison s.p.a. in data 19 ottobre 2005.

Motivazione delle scelte

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il D.M. 07/02/03 "PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO" ha individuato le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio: l'area denominata "Cumuli di area N", interna allo Stabilimento Versalis SpA, rientra nella perimetrazione del Sito di interesse nazionale "Laghi di Mantova e Polo Chimico".

Con nota prot. 46511 del 10 ottobre 2014 è stata data comunicazione di avvio del presente procedimento a Edison, Syndial e Versalis, in riferimento all'inquinamento da: benzene, etilbenzene, cumene C>12, C<12, Mercurio, PCDD/PCDF - nonché altri inquinanti come da referti analitici agli atti, nell'area considerata e cartografata come "Cumuli di area N".

La Provincia è competente all'adozione della presente ordinanza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 242, 244, comma 2 e 252 TU 152/2006, nonché di quanto convenuto nell'atto sostitutivo dell'accordo di programma 27/03/2013, pag. 12 ultimo "considerato" in relazione all'art.3 comma 5 del medesimo, degli atti del MATTM prot. n. 9051 del 26/3/2014, prot. n. 23598 del 22 luglio 2011.

Le indagini condotte nonché l'istruttoria eseguita convergono nell'individuare **la responsabilità concorrente** delle società **Edison S.p.A.** - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31 e **Versalis S.p.A.** (succeduta a EniMont, poi Enichem e Polimeri Europa nella gestione dello stabilimento di Mantova), per l'inquinamento nell'area oggetto del presente provvedimento, come dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi e nell'allegato documento "Cronistoria cumuli di area N", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dai documenti agli atti della Provincia di Mantova, emerge che i cosiddetti “Cumuli di area N” sono costituiti principalmente dal terreno utilizzato per il precarico delle fondazioni dell’attuale depuratore a servizio dello stabilimento petrolchimico (circa 100.000 m³), più riporti eterogenei provenienti dai lavori di costruzione del depuratore, realizzato nei primi anni '90.

La costruzione del depuratore, negli anni '90, era un obiettivo prioritario e urgente in quanto lo stabilimento era sprovvisto di trattamento dei reflui, ed era uno dei principali punti programmatici di un “Protocollo di intesa” stipulato fra Enti locali e Enimont/Montedipe, fascicolo prot. 13600/89 del 6/10/2015 del Comune di Mantova.

In corso d’opera, l’ubicazione del depuratore, inizialmente ipotizzata sull’area “B”, dovette essere modificata. Lo spostamento sull’area attuale (area “A”) fu imposto con atti d’urgenza (ordinanza sindacale), a causa dell’emergere di una situazione di pesantissimo inquinamento dell’area “B”. Le prime indagini permisero di concludere che tale area (“B”) era stata usata negli anni precedenti sia come vasca di raccolta per acque industriali dello stabilimento, con conseguente deposito di fanghi industriali, che come discarica di rifiuti. Tale area si configurò fin dalle prime indagini come pesantemente contaminata da mercurio e da solventi aromatici. Si ritenne perciò opportuno non procedere alla costruzione dell’impianto biologico nell’area “B”. L’area “A” venne ritenuta idonea, benché risultasse comunque contaminata (in quanto a sua volta già utilizzata come discarica, benché di rifiuti di minore pericolosità), con l’applicazione di una serie di prescrizioni.

L’area “A” si presentava, prima dell’inizio dei lavori di costruzione del depuratore, come deposito di materiali da risulta di demolizioni e scavi non meglio precisati, ammassati da tempo all’interno dell’area per una quantità di circa 5000 – 6000 m³. In fase transitoria, per motivi di urgenza e per non ostacolare il regolare decorso del piano di indagini, si decise di rimuovere i materiali e di depositarli temporaneamente in altro punto all’interno dello stabilimento.

A causa delle scadenti qualità meccaniche dell’area individuata per la costruzione del depuratore (area “A”), fu necessario effettuare un precarico con un cumulo di terreno, portando l’intera area a quota +19,50 m, e compattando tale riporto con mezzi meccanici fino a raggiungere gli obiettivi di stabilità del terreno. Il volume di progetto per il precarico era di circa 50.000 m³ di terreno, i riscontri dell’esecuzione lavori attestano un volume effettivo di circa 100.000 m³. Le caratteristiche richieste dai progettisti erano che dovesse appartenere ai gruppi A-3, A-4, A-6, A-7 (classificazione CNR UNI 10006). Esiste documentazione attestante che il terreno, proveniente da cava, fu controllato all’ingresso dello stabilimento prima della posa in opera. Il progetto di costruzione prevedeva che, una

volta asportato il precarico, si scavasse uno strato di terreno (preesistente) per la messa in opera di uno strato omogeneo di tout venant ghiaioso dello spessore medio di 1 m per i piani di posa delle fondazioni.

I materiali inerti, impiegati per il precarico del sito del biologico, furono utilizzati per il riempimento degli avvallamenti collocati in posizione contigua al sito stesso (in ottemperanza alle prescrizioni del Comune di Mantova). Durante tale operazione, dal fondo di dette vasche emerse una fanghiglia che risultò poi contaminata da mercurio e in misura minore da solventi aromatici. Analoga situazione di contaminazione si rivelò sul più vasto stagno confinante, individuato come zona D. La situazione di contaminazione di tale area risultò peraltro dalla puntuale relazione della U.O. Chimica del P.M.I.P. della U.S.S.L. 47, nota prot. n. 1788/1991. Quindi sull'area attualmente denominata "area N" (porzione della più vasta area denominata "D"), che risultò in corso d'opera già contaminata, vennero abbancati:

- il terreno pulito proveniente dal precarico dell'area di costruzione del depuratore (circa 100.000 m³);
- i materiali provenienti dalla rimozione dei cumuli di materiali da risulta da demolizione e scavi già presenti sull'area "A" (circa 5000 – 6000 m³, di cui non risulta agli atti sia stata fatta una caratterizzazione);
- i materiali provenienti dallo scavo di fondazione dell'attuale depuratore (provenienti da un'area già risultata contaminata), circa 1 m di scavo per l'area delle opere in muratura dell'attuale depuratore.

La situazione attuale della contaminazione dei cumuli genericamente individuati come "area N" è quindi verosimilmente quella derivante dalla mescolanza di:

una prevalente porzione di materiali accertati come puliti (cumulo di precarico controllato in entrata nello stabilimento durante i lavori di costruzione del depuratore) (circa 100.000 m³);

cumuli di materiale di riporto rimossi dall'area "A" prima dell'inizio lavori di costruzione del depuratore (apparentemente materiale da demolizione, di cui non risulta agli atti della Provincia di Mantova nessuna caratterizzazione, circa 6000 m³).

terreni derivanti dallo scavo delle fondazioni del depuratore (1 m di profondità per l'area dell'attuale depuratore, pari a circa 10.000 m³, caratterizzati e provenienti da un'area risultante contaminata da lunga data da attività precedenti);

terreni sottostanti il deposito, risultanti essere *“una fanghiglia che risultò poi contaminata da mercurio e in misura minore da solventi aromatici”* (volume non calcolabile).

Stante l'obiettivo prioritario della costruzione del depuratore si scelse ai tempi l'unico compromesso che apparve possibile: scegliere l'area meno inquinata fra le due opzioni possibili, area “A” e area “B”, installando il depuratore nella posizione attuale di area “A” (risultante contaminata da mercurio in forma insolubile, ponendola di fatto in una situazione che attualmente si definirebbe di MISO). Si procedette in contemporanea con la prima caratterizzazione complessiva dell'inquinamento dello stabilimento, effettuata da Lombardia Risorse, anche questa frutto di un protocollo di intesa locale fra Enti e Enimont/Montedipe. Gli esiti delle caratterizzazioni furono disponibili solo a valle della decisione già presa sulla localizzazione dei riporti in area “N”, che venne concordata con gli Enti locali in attesa di una complessiva caratterizzazione dello stabilimento. La situazione risulta in anni successivi essere stata monitorata dagli Enti di controllo, come attesta la nota del P.M.I.P. di Mantova prot. n. 2476 del 15/12/1997.

La presenza di mercurio in associazione con i PCDF costituisce una traccia certa per la provenienza della contaminazione da mercurio dall'impianto cloro-soda con l'assetto ad anodi di grafite, cessato alla fine degli anni '70 per un ammodernamento degli impianti, e quindi correlabile alla produzione dell'impianto cloro-soda con assetto ad anodi di grafite.

La effettiva contaminazione delle frazioni b), c) e d) è quindi ascrivibile a Montedison, attualmente Edison S.p.A., per fatti e attività conclusesi entro il 1989. Ad Enichem, attualmente Versalis che ha effettuato la mescolanza tra le citate frazioni b), b) e d) con i terreni puliti provenienti dal precarico del depuratore, è parimenti ascrivibile una quota parte di responsabilità avendo contribuito alla diffusione della contaminazione nell'area di cui si tratta.

Contesto di riferimento

1. Contesto produttivo

Il Petrolchimico di Mantova produceva inizialmente, attraverso quattro cicli distinti e integrati, soda caustica e cloro; etilene, propilene e butene; etilbenzolo, stirolo e materie plastiche da esso derivate; fenolo, acetone, intermedi per detergenza e fibre. Le materie prime fondamentali utilizzate nei processi produttivi erano salgemma, virigin nafta, benzolo e cumene. A partire dagli anni settanta è iniziato un processo di ammodernamento degli

impianti ed una graduale cessazione di attività di alcuni cicli produttivi, tra i quali cloro-soda, anidride maleica, cracking, impianti di produzione stirolo a ciclo discontinuo.

Sono stati attivi in particolare, per circa 35 anni (dal 1957 al 1991) gli impianti per la produzione di Cloro, Soda caustica, Idrogeno e altri derivati del cloro. Fra le tante criticità ambientali di questa tecnologia, già obsoleta ai tempi della installazione, c'è il problema dei reflui contenenti mercurio, derivanti dall'impianto di trattamento acque di salamoia esaurita (*spent brine*) in fondo linea all'impianto cloro-soda. Dal 1957 al 1972 tali fanghi, non trattati (*"a basso tenore di mercurio"*) venivano rilasciati nei reflui della rete fognaria industriale, lasciati decantare in depressioni del terreno dette "vasche" e scaricati da questa in corpo idrico superficiale.

Solo dal 1972, le acque contaminate da mercurio provenienti dall'impianto cloro-soda, iniziarono via via a subire trattamenti finalizzati ad abbattere il carico di mercurio in esse contenuto.

Nella relazione tecnica dei periti del Pubblico Ministero (Mara – Carrara) nel procedimento penale n. 2375/01 avanti al Tribunale di Mantova si riporta nelle conclusioni: *"Va detto a chiare lettere che l'azienda porta per intero al responsabilità dell'enorme ritardo con il quale ha realizzato, ... un impianto per il trattamento delle acque reflue derivanti dai diversi cicli produttivi e servizi dello stabilimento. Con altrettanta chiarezza va detto che l'impianto di depurazione delle acque reflue doveva essere realizzato contestualmente con i primi impianti del petrolchimico, nella seconda metà degli anni '50, evitando così di causare un ingentissimo inquinamento delle acque del Mincio (e non solo di esse!), nonché della catena alimentare, per tutti valga l'inquinamento da mercurio.*

Nessuna giustificazione può essere addotta alla Azienda: secondo elementari norme di buona tecnica oltre che delle leggi (per esempio il R.D. 8 luglio 1931, legge sulla protezione della pesca), chi installa impianti produttivi ha l'obbligo, sempre, di non arrecare danni alle persone e alle comunità scaricando nell'ambiente sostanze inquinanti che causano danni alla salute e all'ambiente, beni indisponibili costituzionalmente tutelati (ex artt. 32 e 9 Cost.). Va ancora sottolineato che negli anni '50 era disponibile la tecnologia per la depurazione delle acque reflue industriali e la stessa era ben nota all'industria e non solo ad essa, come si illustra di seguito".

La condotta di gestione dei reflui del Polo Chimico da parte di Montedison, la totale mancanza di elementari misure di buona tecnica, è ben descritta nella sentenza n.126/91 della Pretura Circondariale di Mantova, reg. gen. n.1493/89, a firma del Pretore Gianfranco Villani: *"Non vi è alcun dubbio che ciò si è verificato: acqua e suolo sicuramente hanno subito dei danni diretti dagli sversamenti di cui si è discusso. Non è*

necessario spendere molte parole per convincersi che lo scarico in acque superficiali di sostanze altamente inquinanti, quali mercurio [...], provoca un serio danno all'equilibrio ecologico e biologico del territorio. Sono note, infatti, le caratteristiche delle suddette sostanze, ricavabili, peraltro, da qualsiasi testo in materia: il mercurio è tossico, persistente nell'ambiente, indipendentemente dalla concentrazione, bioaccumulabile [...]".

Come descritto dettagliatamente nel documento allegato "Cronistoria dei cumuli di area N", tale area fu utilizzata anche, in data antecedente agli abbancamenti, come discarica o zona di accumulo fanghi risultati come contaminati in una fase successiva all'inizio della costruzione del depuratore.

La costruzione del depuratore si impose come assolutamente prioritaria per ridurre l'impatto delle produzioni sul territorio, e venne concordata con la sottoscrizione di un "Protocollo di intesa" fra Enti locali e Enimont/Montedipe fascicolo prot. 13600/89 del 6/10/2015 del Comune di Mantova.

Lo stabilimento petrolchimico di Mantova oggi denominato Versalis S.p.A. fino al 1989 è stato gestito dalle società del gruppo Montedison S.p.A. (Sicedison, Montedison, Montedipe, Montepolimeri ecc.), oggi Edison S.p.A.; dal 1989 ad oggi è stato invece gestito dalle società del gruppo Enichem (Enimont e ECP Enichem Polimeri Srl), oggi confluita in Syndial S.p.A.; la proprietà dello stabilimento è attualmente in capo a Versalis S.p.A..

2. Contesto documentale e amministrativo

2.1 Principali documenti tecnici utili ai fini della individuazione del responsabile della contaminazione

L'elenco dei documenti, agli atti della Provincia di Mantova, utili a ricostruire gli eventi che hanno riguardato l'area in questione, è riportato nell'allegato documento "Cronistoria Cumuli di Area N", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si è preso atto delle comunicazioni sul tema fra Enti e Aziende, in particolare più recentemente di:

- studio "*Integrazione del piano di indagine – area N*" redatto dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata per versalis, trasmessa con nota versalis prot. n.81/2014 del 6 marzo 2014, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 10188 di medesima data, avente ad oggetto: "*Conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 – piano di caratterizzazione dei cumuli di area N*";

- nota Versalis prot. DIR n. 93/2014 del 19 marzo 2014, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 12390 del 20 marzo 2014, avente ad oggetto: “*Conferenza di servizi decisoria del 25 luglio 2013 – piano di caratterizzazione dei cumuli di area N*”;
- nota MATTM prot. 8689/TRI del 24 marzo 2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 13494 del 26 marzo 2014, avente ad oggetto “*SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico – stabilimento Versalis: caratterizzazione cumuli in area N, nota Versalis prot. 93/DIR del 19 marzo 2014*”, e citata nota ARPA Dipartimento di Mantova prot.n.91101 del 25 giugno 2008 avente ad oggetto: “*Sito di interesse nazionale ‘Laghi di Mantova e Polo Chimico’ – parere ARPA in merito ai documenti relativi all’area di competenza polimeri Europa S.p.A.*”;
- Nota MATTM prot.n. 18720/TRI del 9 luglio 2014, agli atti della Provincia di Mantova con prot.n. 32579 del 9 luglio 2014, avente ad oggetto: “Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – Stabilimento Versalis: cumuli in area N”;
- nota Versalis prot. DIR n.231/2014 del 10 luglio 2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 32918 in medesima data, avente ad oggetto: “Sito di Interesse Nazionale Laghi di Mantova e Polo Chimico – stabilimento Versalis: cumuli in area N”;
- nota Versalis prot. DIR n.347/2014 del 17 novembre 2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 52081 in medesima data.

2.2 Esiti Conferenze di Servizi presso il MATTM

- Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 luglio 2009, approvato con decreto prot. n. 8495/QdV/DI/B del 30 settembre 2009, in particolare punto 5 lett. B);
- verbale della CdS decisoria del 10 ottobre 2011, in particolare punto 7 in relazione ai documenti A) e B);
- Verbale Conferenza di Servizi decisoria del 25 luglio 2013, in particolare punto n 3 pagina 5;
- Verbale Conferenza di Servizi Istruttoria del 17 marzo 2013, in particolare sottopunto 3.7.

Si ritiene che gli atti elencati emessi dal MATTM possano rappresentare la sua attuale posizione e lo stato di avanzamento delle procedure amministrative previste al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e specificatamente ai sensi dell’art. 252.

Istruttoria

In data 10 ottobre 2014, con nota prot. 46511, trasmessa alle Ditte Edison, Versalis e Syndial, è stato avviato dalla Provincia di Mantova, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge

241/90 e s.m.i. e dell'art. 244 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il procedimento finalizzato alla individuazione del responsabile del superamento delle CSC per i parametri benzene, etilbenzene, cumene C>12, C<12, Mercurio, PCDD/PCDF - nonché altri inquinanti come da referti analitici agli atti nella porzione del SIN già individuata come "Cumuli di area N", come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Edison S.p.A. non ha presentato memorie né documenti: ha invece promosso ricorso al TAR della Lombardia, sez.di Brescia contro l'avvio procedimento di cui sopra, con atto assunto al prot.n. 56062 notificato lo scorso dicembre 2014;

Ferma l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso un atto meramente endo procedimentale, ai fini del presente procedimento i motivi ivi esposti risultano infondati:

- 1) sulla competenza: La Provincia è competente all'adozione della presente ordinanza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 242, 244, comma 2 e 252 TU 152/2006, nonché di quanto convenuto nell'atto sostitutivo dell'accordo di programma 27/3/2013, pag. 12 ultimo "considerato" in relazione all'art.3 comma 5 del medesimo, degli atti del MATTM prot. n. 9051 del 26/3/2014; prot. n. 23598 del 22 luglio 2011;
- 2) riguardo alla responsabilità: l'atto di transazione intervenuto fra Edison S.p.A. ed ENI S.p.A., non è stato prodotto a questa Amministrazione. esso costituisce atto negoziale tra privati non opponibile ai terzi. Riguardo all'atto di transazione concluso fra il Ministero della tutela del territorio ed Edison in data 19/10/2005, il Ministero dell'Ambiente, con nota 11/8/2014 ha precisato che "gli atti transattivi riguardano solo i danni conseguenti a fatti illeciti, penalmente sanzionati, di violazione delle norme sugli scarichi effettuati fino al 1989, mentre restano fuori dagli accordi transattivi tutti i danni ambientali causati da altri comportamenti, dolosi o colposi attribuibili ad altri o ai medesimi soggetti. In particolare, per espressa previsione, vengono confermati gli obblighi di bonifica.
- 3) la normativa di cui agli artt. 242 e ss TU amb. trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto, posto che l'inquinamento ha carattere permanente e perdura fino a quando non vengano rimosse le cause ed i parametri non siano riportati entro limiti di legge. Pertanto la normativa si applica a qualunque sito che risulta attualmente inquinato, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell'inquinamento.

In data 18 maggio 2015, con nota prot. n. 23378 inviata a Versalis, la Provincia di Mantova ha richiesto chiarimenti in merito alle porzioni di terreni indicati con le lettere b) e c) nel precedente paragrafo "Motivazione delle scelte".

Versalis ha risposto con nota prot. Dir.154/2015 del 25 maggio 2015, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n.24557 in medesima data.

In seguito all'avvio procedimento, si è intrapresa una interlocuzione con gli altri Enti del territorio al fine di confrontare i documenti agli atti e ricostruire nel modo più preciso possibile gli iter amministrativi che consentissero di concludere tale procedimento, avviato con la nota prot. 46511 datata 10 ottobre 2014.

Si è preso atto della posizione del MATTM, specificamente competente alla procedura di bonifica ai sensi dell'art.252 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., come sinteticamente riassunta ai punti precedenti.

La attenta disamina dei documenti raccolti, consente di ricostruire le principali vicende che hanno portato alla attuale situazione di contaminazione dell'area già definita "Cumuli in area N", come da cartografia allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto. La ricostruzione storica degli eventi, per la complessità e le dimensioni, costituisce un documento allegato denominato "Cronistoria Cumuli di area N", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Riferimenti normativi

- art.242 comma 12 e art. 244 del D.L.gs 152/06 e s.m.i., che prevedono che compete alle Province la individuazione del responsabile della contaminazione e la diffida con ordinanza a provvedere ai sensi del titolo V Parte 4^a del suddetto decreto;

- nota del Ministero dell'Ambiente prot. 23598/TRI/DI del 22/07/2011, agli atti della Provincia di Mantova con prot. n. 40103/2011, avente ad oggetto: "*Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Laghi di Mantova e Polo Chimico – Criticità presenti nel Sito di Interesse nazionale Laghi di Mantova e polo Chimico*", nella quale si riporta: "... si richiede, pertanto, a codesta Provincia a voler attivare, in relazione alle problematiche sopra elencate, le procedure previste dall'art. 244, commi 2 e 3, del D.Lgs.152/2006 (avvio e conclusione del procedimento volto a identificare l'eventuale responsabile dell'inquinamento nonché diffida dell'eventuale responsabile a provvedere)";

- Nota del Direttore Generale della D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0009051/TRI

del 26/03/2014, agli atti presso la Provincia di Mantova con prot. n. 13755 del 27/03/2014, inviata a tutte le Province, che riporta: *“Ancora, l’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che [...] la Provincia, dopo aver svolto le opportune indagini volte a identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della contaminazione a provvedere [...]”*.

- Atto sostitutivo dell’ *“Accordo di Programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e successiva bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Laghi di Mantova e Polo Chimico” del 31 maggio 2007”*, sottoscritto in data 27 marzo 2013, che riporta al punto 5) dell’art. 3 *“Finalità e obiettivi del presente Accordo”*: *“Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale della Regione Lombardia per l’attivazione e il coordinamento a livello locale dei procedimenti di bonifica [...] (identificazione dei responsabili della contaminazione, diffida dei responsabili a provvedere, [...]) che si avvale a tal fine della Provincia di Mantova, territorialmente competente, ai sensi del combinato disposto degli artt.242, 244 e 245 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”*.

- Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.L.gs.267 del 18/08/2000 e s.m.i., in particolare art.107.

Atti di organizzazione interna

D.G.P. n.1 del 19/01/2006, modificata con D.G.P. n. 49 del 13/03/2008, n.198 del 4/12/2008, n.135 del 1/10/2009, n.90 del 1/07/2011, n.152 del 14/11/2012 e n.170 del 12/12/2014: *“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”*.

Per tutto quanto sopra espresso

RITENUTO

che le Società **Edison S.p.A.** - con sede legale in Milano Foro Buonaparte 31, e **Versalis S.p.A.** nella persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, siano da identificare quali responsabili, con responsabilità concorrente, del superamento delle CSC principalmente per i parametri: benzene, etilbenzene, cumene C>12, C<12, Mercurio, PCDD/PCDF - nonchè altri inquinanti come da referti analitici agli atti - di cui alla Tabella 2 Allegato 5, Titolo V, Parte 4 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., per l’area già denominata “Cumuli di area N”, come da planimetria e da ricostruzione storica denominata “Cronistoria Cumuli di area N”,

documenti entrambi allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto, con la seguente ripartizione:

la effettiva contaminazione delle frazioni indicate come b), c) e d) nel paragrafo “Motivazione delle scelte” è ascrivibile a Montedison, attualmente Edison S.p.A., per fatti e attività conclusesi entro il 1989, con particolare riguardo alla frazione d), terreno contaminato sottostante il cumulo;

la diffusione di tale contaminazione per mescolanza delle precedenti frazioni con l’apporto dei terreni puliti provenienti dal precarico del depuratore, frazione a), è ascrivibile a Enichem, attuale Versalis, per la gestione dei terreni e le attività intercorse durante i lavori di costruzione del depuratore e conclusesi in tale contesto;

ORDINA

alle Società **Edison S.p.A.** e **Versalis S.p.A.** nella persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, di adempiere a tutte le attività previste dal titolo V, e in particolare dall’art.242 e 244 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., presentando entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, al Ministero dell’Ambiente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento relativo al Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, uno specifico progetto coerente con la documentazione e le progettualità già agli atti del Ministero competente. In alternativa, per il cumulo di riporto, gli interessati potranno altresì verificare presso le competenti strutture del MATTM, alla luce degli esiti istruttori sopra dettagliati, la percorribilità di procedimenti ed attività che tengano conto del recente mutamento del quadro normativo in materia di terre e rocce da scavo, anche in riferimento al documento citato in istruttoria - nota prot. n. 034/GG Dir. Ambiente inviata in data 17 dicembre 1991 da EniChem a P.M.I.P., Amministrazione Provinciale, Comune di Mantova, avente ad oggetto “*Risanamento insediamento di Mantova – verbale n. 14 riunione del 12/12/09* [i verbali fanno riferimento a riunioni della Commissione tecnica istituita a valle della stipula del Protocollo di intesa fra Enichem ed Enti locali (Comune, Provincia, PMIP)] nel quale si riporta: : “...zona D. *I materiali inerti, impiegati per il precarico del sito del biologico, sono stati utilizzati per il riempimento di alcune vasche, collocate in posizione contigua al sito stesso, in ottemperanza alle prescrizioni del Comune di Mantova*”.

AVVERTE

che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle conseguenze penali di cui all'art.650 c.p., ai sensi dell'art.250 del D.L.gs.152/06 e s.m.i., qualora neppure il proprietario dell'area o altro soggetto interessato provveda, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.L.gs.152/06 e s.m.i., sono adottati dall'amministrazione competente in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Inoltre, in caso di inadempimento alla presente ordinanza trova applicazione l'art.253 del medesimo decreto, che stabilisce che l'intervento costituisce onere reale sui siti contaminati.

Il presente provvedimento è emanato in virtù delle conoscenze ad oggi disponibili e degli atti depositati e presenti negli archivi provinciali. La Provincia si riserva pertanto la possibilità, in relazione a modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti.

Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge n.241 del 07/08/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Dirigente del Settore Ambiente,
Pianificazione Territoriale,
Autorità Portuale
(Arch. Giancarlo Leoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni